

- 9) Nono motivo: la Commissione ha violato gli articoli 14, paragrafo 1, e 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, ordinando alla Germania di recuperare l'aiuto (articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata) e di prevenire qualunque vantaggio comparativo in futuro (articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata), mentre tali misure sono estranee al diritto degli aiuti di Stato

La ricorrente fa valere che il recupero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata non riguarda l'«aiuto», bensì i ricavi della Deutsche Post AG da tariffe postali regolamentate. A parere della ricorrente, non è possibile far cessare l'infrazione riducendo l'«aiuto», come prescritto dalla Commissione. Infatti, una riduzione della «sovvenzione al regime pensionistico» non avrebbe alcuna incidenza sull'importo del «vantaggio comparativo». La ricorrente sostiene che la cessazione dell'infrazione, stabilita dall'articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata, richiede una modifica della regolamentazione dei prezzi e pregiudica pertanto la sovranità regolamentare della Germania.

- 10) Decimo motivo: a causa della sua inattività e della lunghezza inadeguata del procedimento, la Commissione ha violato l'articolo 6 TUE, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di buona amministrazione nonché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

- (¹) Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione* (T-157/01, Racc. 2004, II 917).
 (²) Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra* (C-379/98, Racc. 2001, I-2099).
 (³) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
 (⁴) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO)

(Causa T-145/12)

(2012/C 165/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 gennaio 2012, procedimento R 1418/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECO PRO» per prodotti delle classi 9 e 12 — Registrazione internazionale (RI) n. W 1059979

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della protezione per la registrazione internazionale che designa l'Unione europea

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la registrazione internazionale del marchio della ricorrente fosse priva di carattere distintivo ai sensi di tale articolo.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione

(Causa T-147/12)

(2012/C 165/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.];

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.], con cui si accerta che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare riguardante le importazioni di funghi in scatola del genere *Agaricus* provenienti dalla Cina effettuate dalla ricorrente nel 2004 e nel 2006.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale

— La ricorrente nutre dubbi in merito alla valutazione della Commissione secondo la quale nella fattispecie in esame si sarebbe verificato un errore da parte delle autorità doganali.

— In ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto rilevare l'(asserito) errore. Alla ricorrente, in buona fede e sperimentata, non si può addebitare alcuna mancanza di diligenza. Tenuto conto della complessità della situazione giuridica e dell'esperienza pluriennale delle autorità tedesche, la stessa avrebbe potuto invocare la sussistenza di un legittimo affidamento.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 239 del codice doganale

— La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto di natura formale negando sic et simpliciter anche lo sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale mediante un mero rinvio al diniego ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, senza effettuare alcun distinto controllo.

— Inoltre, la Commissione avrebbe commesso anche un errore di diritto di natura sostanziale non riconoscendo che nel caso di specie sussistevano le circostanze particolari di cui all'articolo 239 del codice doganale ed erano soddisfatte le condizioni per la concessione di uno sgravio ai sensi di tale disposizione.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi generali del diritto

La ricorrente contesta inoltre alla Commissione di aver violato con la decisione impugnata il principio di diritto primario della tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione e il principio della parità di trattamento.

Ricorso proposto il 4 aprile 2012 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-152/12)

(2012/C 165/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare gli articoli 1 e 2 nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alle misure C 36/2007 (ex NN 25/2007) adottate dalla Germania a favore della Deutsche Post AG [K(2012) 184 def.];

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, complessivamente, tredici motivi.

A. A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 1, nonché degli articoli da 4 a 6, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, la ricorrente invoca dieci motivi

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— per erroneità e contrarietà alla giurisprudenza «Combus» del Tribunale⁽¹⁾ della classificazione come aiuto di Stato del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi sopportati da un'ex-impresa statale a titolo di pensioni, ereditati dal passato;

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), (i), del regolamento (CE) n. 659/1999⁽²⁾

— per erronea classificazione del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi a titolo di pensioni ereditati dal passato quale «nuovi» aiuti

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— in quanto la disciplina tariffaria è stata erroneamente considerata come elemento di aiuto in contrasto con la giurisprudenza «PreussenElektra» della Corte⁽³⁾ nonché per la contestazione di un mero (asserito) errore di allocazione dei costi tra due gruppi di prodotti quale elemento di aiuto;

4) Quarto motivo, vertente sul difetto di competenza e errore di valutazione nonché violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri

— per intervento retroattivo sulla disciplina tariffaria nazionale nonostante tale disciplina fosse nota da tempo, anche in contrasto con il complesso della prassi decisionale sinora adottata dalla Commissione.